

Regolamento Generale AFeF

REGOLAMENTO GENERALE AFeF

Articolo 1

Organizzazione e Sezioni territoriali

L'AFeF può organizzarsi a livello nazionale con Sezioni territoriali. Le Sezioni sono costituite dalla riunione di un numero di soci non inferiore a dodici, seguendo il criterio territoriale così come indicato all'art. 16 dello Statuto. Non ci potrà essere, in ogni caso, più di una Sezione Territoriale per Regione. Le Sezioni Territoriali sono regolate da apposito Regolamento uniformato allo Statuto.

Norma Transitoria approvata dal Direttivo del 08.03.15.

Per il primo anno dopo l'entrata in vigore del nuovo Statuto (22.12.2014/22.12.2015) le Sezioni Territoriali, i relativi CDT e i Delegati Territoriali verranno nominati dal Consiglio Direttivo in base al numero e alla ripartizione dei Soci iscritti a far data dal 07.03.2015, anche in deroga alla anzianità di tessera.

Articolo 2

Delegati Territoriali

I Delegati Territoriali vengono eletti dai Soci delle Sezioni Territoriali secondo il Regolamento delle stesse.

Articolo 3

Consiglio Direttivo

Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto AFeF, il socio che intende candidarsi quale componente del Consiglio Direttivo, può presentare domanda scritta almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea dei soci alla Segreteria AFeF.

Possono candidarsi i soci iscritti all'AFeF da almeno 4 (quattro) anni consecutivi e completi con lo stesso numero di tessera.

Le votazioni dei candidati al Consiglio Direttivo avvengono nominativamente, tramite espressione di consenso o di diniego scritto da parte dei soci. Più specificatamente verranno redatte delle schede con l'elenco dei candidati che hanno fatto pervenire la loro candidatura nei termini previsti. Le schede verranno predisposte dalla Segreteria AFeF

Su tali schede (che verranno consegnate ad ogni singolo socio presente o rappresentato per delega in Assemblea) i soci dovranno esprimere le loro preferenze in modo anonimo.

Le schede dovranno essere consegnate ai due scrutatori precedentemente nominati per tale scopo. Gli scrutatori redigeranno un elenco con il totale dei voti percepiti da parte di ogni singolo candidato.

I candidati per essere eletti dovranno aver ottenuto la maggioranza semplice (50% + 1) dei soci presenti o con delega in Assemblea.

Nel caso in cui abbiano ottenuto la maggioranza semplice un numero maggiore di candidati rispetto ai posti disponibili in Consiglio Direttivo, risulteranno eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di consensi.

Nel caso in cui un candidato abbia ottenuto la maggioranza semplice uguale ad un altro candidato, varrà l'anzianità conseguita, tale anzianità sarà dedotta dal numero della tessera che indica l'anzianità

Regolamento Generale AFeF

di tesseramento del socio.

La graduatoria, composta dai candidati che hanno ottenuto la maggioranza semplice, resterà aperta fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo per eventuali posti che dovessero essersi resi vacanti in quel periodo.

Norma Transitoria approvata dall'assemblea del 22 dicembre 2014.

Gli attuali componenti del Direttivo, ferme restando le modifiche allo Statuto messe a punto con l'assemblea straordinaria del 22.12.2014, resteranno in carica dalla data di oggi per altri 5 anni per poter meglio adempiere alle nuove necessità derivanti dall'istituzione del Libro Genealogico del Gatto di Razza presso l'AFeF, da parte del MIPAAF.

Articolo 4 Incompatibilità

Non possono far parte del Consiglio Direttivo e dei Delegati Territoriali membri della stessa famiglia (si intende parenti fino al 4° grado, coniugi e affini), conviventi o soci che svolgano attività lavorativa in comune (società/aziende/negozi).

Qualsiasi carica sociale dell'AFeF è incompatibile con cariche sociali in altre Associazioni Feline Nazionali e Internazionali ad eccezione delle cariche in WCF e WCC.

Articolo 5 Cooptazione

Nel caso di utilizzo da parte del Consiglio Direttivo dell'art. 16 dello statuto il nuovo componente del Consiglio Direttivo dovrà essere confermato dalla prima Assemblea dei Soci utile.

Articolo 6 Collegio dei Revisori dei Conti

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 7 e 22 dello Statuto AFeF, il socio o il non socio che intende candidarsi quale componente del Collegio dei Revisori dei Conti, dovrà presentare domanda scritta almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea dei soci alla Segreteria AFeF.

Le votazioni dei candidati al Collegio dei Revisori dei Conti avvengono nominativamente, tramite espressione di consenso o di diniego scritto da parte dei soci. Più specificatamente verranno redatte delle schede con l'elenco dei candidati che hanno fatto pervenire la loro candidatura nei termini previsti. Le schede verranno predisposte dalla Segreteria AFeF

Su tali schede (che verranno consegnate ad ogni singolo socio presente o rappresentato per delega in Assemblea) i soci dovranno esprimere le loro preferenze in modo anonimo.

Le schede dovranno essere consegnate ai due scrutatori precedentemente nominati per tale scopo. Gli scrutatori redigeranno un elenco con il totale dei voti percepiti da parte di ogni singolo candidato.

I candidati per essere eletti dovranno aver ottenuto la maggioranza semplice (50% + 1) dei soci presenti o con delega in Assemblea.

Nel caso in cui abbiano ottenuto la maggioranza semplice un numero maggiore di candidati rispetto ai posti disponibili nel Collegio dei Revisori dei Conti, risulteranno eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di consensi.

Nel caso in cui un candidato abbia ottenuto la maggioranza semplice uguale ad un altro candidato,

Regolamento Generale AFef

l'Assemblea dei Soci si esprimerà nuovamente in merito agli stessi.

La graduatoria, composta dai candidati che hanno ottenuto la maggioranza semplice, resterà aperta fino alla successiva assemblea dei soci per eventuali sostituzioni nel Collegio dei Revisori dei Conti.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica in AFef. Inoltre i Revisori dei Conti non dovranno avere nessun grado di parentela e affinità o avere rapporti di convivenza con i componenti del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti, i loro famigliari, parenti, affini, e conviventi, oltre alle incompatibilità sopraesposte, non potranno essere soci di altre associazioni feline.

Il Collegio dei Revisori si riunisce sempre nei casi in cui viene convocato dal Presidente del Collegio o ne viene fatta richiesta almeno da un Revisore effettivo, ogni volta lo ritenga utile per espletare i compiti previsti dall'art. 22 dello Statuto AFef.

Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno una volta all'anno per:

- controllare la cassa;
- controllare i documenti contabili e la contabilità;
- controllare i rendiconti annuali;
- predisporrà la relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea dei Soci.

La convocazione del Collegio dei Revisori può avvenire: per atto scritto, per e-mail, per telefono e di persona almeno 5 (cinque) giorni prima rispetto alla data della riunione.

La convocazione per iscritto sarà inviata all'indirizzo che ciascun componente avrà indicato come valido al momento dell'elezione.

Anche se non convocato, il Collegio dei Revisori è comunque valido nel caso in cui siano presenti tutti i Revisori effettivi.

Le riunioni vengono dirette dal Presidente del Collegio dei Revisori supportato da un altro Revisore effettivo con le mansioni di Segretario. Il Segretario è tenuto a redigere i verbali.

Tutti i membri hanno l'obbligo di intervenire alle riunioni del Collegio dei Revisori, salvo le assenze previamente giustificate.

Nei casi di accumulo di più di tre assenze ingiustificate, anche non continuative, si è soggetti a diffida, da parte del Collegio dei Revisori. Il reiterarsi dell'infrazione attribuisce al Collegio la facoltà di procedere alla radiazione dall'incarico.

Il Revisore effettivo radiato o dimissionario viene sostituito con il primo dei non eletti che ha ottenuto la maggioranza semplice fra i Revisori candidati.

Nel caso in cui il Revisore supplente non sia disponibile, il Consiglio Direttivo, su richiesta del Collegio dei Revisori, convoca l'Assemblea ordinaria dei soci affinché venga nominato un nuovo Revisore.

I membri del Collegio dei Revisori hanno l'obbligo di non divulgare notizie o fatti trattati nelle riunioni.

La validità della riunione si ha con la presenza di almeno due Revisori dei Conti.

Per partecipare alle riunioni non sono ammesse deleghe in caso di assenza di un Revisore.

Articolo 7 Collegio dei Probiviri

I componenti del Collegio dei Probiviri che non sono soci AFef oltre alle incompatibilità previste dall'art. 23 dello statuto AFef non potranno essere soci di altre associazioni feline.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto AFef, il socio o il non socio che intende candidarsi quale componente del Collegio dei Probiviri, dovrà presentare domanda scritta almeno 10

Regolamento Generale AFeF

(dieci) giorni prima dell'Assemblea dei soci alla Segreteria AFeF.

Le votazioni dei candidati al Collegio dei Probiviri avvengono nominativamente, tramite espressione di consenso o di diniego scritto da parte dei soci. Più specificatamente verranno redatte delle schede con l'elenco dei candidati che hanno fatto pervenire la loro candidatura nei termini previsti. Le schede verranno predisposte dalla Segreteria AFeF

Su tali schede (che verranno consegnate ad ogni singolo socio presente o rappresentato per delega in Assemblea) i soci dovranno esprimere le loro preferenze in modo anonimo.

Le schede dovranno essere consegnate ai due scrutatori precedentemente nominati per tale scopo. Gli scrutatori redigeranno un elenco con il totale dei voti percepiti da parte di ogni singolo candidato.

I candidati per essere eletti dovranno aver ottenuto la maggioranza semplice (50% + 1) dei soci presenti o con delega in Assemblea.

Nel caso in cui abbiano ottenuto la maggioranza semplice un numero maggiore di candidati rispetto ai posti disponibili nel Collegio dei Probiviri, risulteranno eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di consensi.

Nel caso in cui un candidato abbia ottenuto la maggioranza semplice uguale ad un altro candidato, l'Assemblea dei Soci si esprimerà nuovamente in merito agli stessi.

La graduatoria, composta dai candidati che hanno ottenuto la maggioranza semplice, resterà aperta fino alla successiva assemblea dei soci per eventuali sostituzioni nel Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri quale organo disciplinare dell'AFeF, si riunisce sempre nei casi in cui viene convocato dal Presidente del Collegio o ne viene fatta richiesta almeno da un Proboviro effettivo o dal Consiglio Direttivo AFeF, ogni volta lo ritenga utile per espletare i compiti previsti dagli artt. 23 e 24 dello Statuto AFeF.

La convocazione del Collegio dei Probiviri può avvenire: per atto scritto, per e-mail, per telefono e di persona, almeno 5 (cinque) giorni prima rispetto alla data della riunione.

La convocazione per iscritto sarà inviata all'indirizzo che ciascun componente avrà indicato come valido al momento dell'elezione.

Anche se non convocato, il Collegio dei Probiviri è comunque valido nel caso in cui siano presenti tutti i Probiviri effettivi.

Le riunioni vengono dirette dal Presidente dei Probiviri supportato da un altro Proboviro effettivo con le mansioni di Segretario. Il Segretario è tenuto a redigere i verbali.

Tutti i membri hanno l'obbligo di intervenire alle riunioni del Collegio dei Probiviri, salvo le assenze previamente giustificate.

Nei casi di accumulo di più di tre assenze ingiustificate, anche non continuative, si è soggetti a diffida, da parte del Collegio dei Probiviri. Il reiterarsi dell'infrazione attribuisce al Collegio la facoltà di procedere alla radiazione dall'incarico.

Il Proboviro effettivo radiato o dimissionario viene sostituito con il primo dei non eletti che ha ottenuto la maggioranza semplice tra i Probiviri candidati. Nel caso in cui il Proboviro non sia disponibile, il Consiglio Direttivo, su richiesta del Collegio dei Probiviri, convoca l'Assemblea ordinaria dei soci affinché venga deliberata la nomina di un nuovo Proboviro.

I membri del Collegio dei Probiviri hanno l'obbligo di non divulgare notizie o fatti trattati nelle medesime.

La validità della riunione si ha con la presenza di almeno due Probiviri.

Per partecipare alle riunioni non sono ammesse deleghe in caso di assenza di un Proboviro.

Regolamento Generale AFeF

Articolo 8

Commissioni - Comitati

Possono essere formate e insediate secondo necessità – anche su richiesta motivata di almeno un quinto dei soci ordinari e dopo valutazione positiva e approvazione del Consiglio Direttivo – Commissioni e Comitati scientifici, tecnici e culturali.

Le Commissioni possono proporre aggiornamenti e variazioni ai rispettivi Regolamenti. Tali modifiche verranno valutate ed approvate dal Consiglio Direttivo, che successivamente le sottoporrà all'Assemblea dei Soci per l'approvazione definitiva.

a) - Commissione Libro Origini (CLO)

La CLO è composta dal Presidente del Libro Origini e da due membri, tutti nominati dal Consiglio Direttivo, oltre che dal Presidente dell'AFeF.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

I componenti di tale Commissione possono anche non essere soci dell'AFeF, il Presidente del Libro Origini deve essere un giudice AFeF.

Il Presidente ha la responsabilità della registrazione delle denunce di monta e di nascita, delle iscrizioni nei Libri Genealogici, dei passaggi di proprietà e del rilascio dei relativi attestati, della gestione degli Affissi, come previsto dal presente Regolamento. La CLO predispose i necessari aggiornamenti e modifiche del Regolamento del Libro Genealogico dei Gatti di Razza e provvede ad effettuare controlli di cucciolata, di allevamento, di singolo gatto ogniqualvolta lo ritenga opportuno, sia per controlli di routine che a garanzia della veridicità di quanto riportato nei Libri Genealogici. Per tali controlli può utilizzare anche propri incaricati.

a.1) Segretario LO

Il presidente del LO può essere coadiuvato da una o più persone anche esterne al direttivo anche non soci, con incarichi tecnici di segretaria del LO. Tali persone avranno l'incarico di inserimento dati nel Data Base che sarà supervisionato dal Presidente LO

b) Corpo degli Esperti AFeF (CEA)

Il CEA è composto da tecnici specializzati iscritti in apposito Albo istituito dall'AFeF ed è regolato da apposite Norme Tecniche, predisposte dall'UO su conforme parere della CTC, ed approvate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

(Abrogato Direttivo 08.03.15 Ne fanno parte i Giudici Internazionali che sono Soci dell'AFeF e che abbiano superato almeno un esame per diventare Giudice in AFeF.)

Il Corpo degli Esperti nomina al proprio interno un Coordinatore. Il CEA deve curare la tenuta dell'elenco Giudici, promuovere corsi di aggiornamento, esaminare gli aspiranti giudici e seguirne il percorso formativo fino all'ottenimento della qualifica e provvedere alla formazione dei controllori di cucciolata e di affisso.

(abrogato Direttivo 08.03.15 Norma Transitoria. Approvata dal Direttivo del 08.12.2013.

Durante il periodo di "fermo obbligato" imposto alle expo AFeF dal MIPAAF le expo AFeF di cui al presente comma b) possono essere sostituite con expo italiane gestite da club amici, La definizione di "club amico" verrà attribuita di volta in volta, a seconda delle situazioni, dal Direttivo AFeF.)

c) Commissione Esposizioni

Regolamento Generale AFeF

La Commissione Esposizioni è composta da tre membri tutti nominati dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo individua tra i propri componenti il Coordinatore della Commissione.

La Commissione dura in carica 3 anni e i singoli membri possono essere riconfermati.

Il Coordinatore della Commissione:

- riceve le proposte di organizzazione di svolgimento delle Esposizioni, anche da parte dei Comitati privati.
- coordina e sovrintende le attività della Commissione ed è sempre informato dell'operato dei singoli componenti la Commissione.

La Commissione:

- verifica che le richieste pervenute siano conformi ai criteri previsti dalle Norme Tecniche Expo AFeF;
- Individua le sedi opportune e le sottopone al Consiglio Direttivo;
- Cura i rapporti con i soggetti presso le cui sedi vengono organizzate le expo per gli aspetti logistici e amministrativi, nonché provvede da solo, o coadiuvato da altri soci o componenti il Consiglio Direttivo, affinché siano svolti i diversi adempimenti necessari per lo svolgimento della manifestazione (iscrizioni, catalogo, permessi, pubblicità, ospitalità giudici, veterinari, sponsor, ecc);
- cura i rapporti con i comitati organizzatori privati che agiscono sotto l'egida dell'Associazione, verifica che il loro operato sia rispettoso dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione, presenziando eventualmente a tali esposizioni quale garante della loro regolarità.

d) Commissione Health Care

La Commissione Health Care è composta da cinque membri tutti nominati dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo individua tra i propri componenti il Coordinatore della Commissione.

La Commissione dura in carica 3 anni e i singoli membri possono essere riconfermati.

Il Coordinatore della Commissione:

- riceve le proposte da sottoporre all'attenzione della Commissione stessa;
- coordina e sovrintende le attività della Commissione ed è sempre informato dell'operato dei singoli componenti la Commissione.

La Commissione:

- in ottemperanza allo Statuto individua progetti destinati alla conoscenza e alla tutela della salute fisica e psichica dei gatti siano essi di razza o no, da sottoporre ai Soci AFeF per una collaborazione fattiva;
- mette a disposizione dei Soci studi e ricerche relativi alla salute dei gatti in collaborazione con Università ed Enti di Ricerca;
- si coordina con i rappresentanti della CTC in merito a quanto di competenza;
- cura la realizzazione di seminari conoscitivi riguardanti la salute e il benessere dei gatti, con particolare attenzione ai soggetti da riproduzione.

Regolamento Generale AFeF

Articolo 9 Club di Razza

I Soci possono riunirsi in Club di Razza per promuovere la conoscenza, il benessere, la tutela e l'allevamento qualificato di specifiche tipologie feline. Il Club può presentare formale domanda di riconoscimento all'AFeF, allegando il proprio Statuto, le cui finalità e dettati specifici non possono in nessun caso essere in contrasto con lo Statuto e i Regolamenti dell'AFeF.

Spetta al Consiglio Direttivo dell'AFeF, a suo insindacabile giudizio, deliberare il riconoscimento o meno del Club, così come l'eventuale revoca di un riconoscimento concesso, fornendone motivazione scritta da inviare al Presidente del Club.

Ai Club di Razza è richiesto di organizzare una Speciale di Razza almeno ogni due anni per le Razze più diffuse e ogni tre anni per le Razze rare.

Articolo 10 Incarichi e mansioni tecniche

Il Consiglio Direttivo dell'AFeF può conferire incarichi o particolari mansioni tecniche (quali il webmaster, l'incaricato della ricerca sponsorizzazioni, il capo steward, etc.) a singoli componenti il Consiglio Direttivo stesso, a soci che abbiano specifiche competenze, a collaboratori o esperti esterni.

a) - Responsabile Titoli

- cura la registrazione dei titoli conseguiti dai gatti iscritti al Libro Genealogico AFeF;
- comunica al responsabile del Libro Genealogico AFeF le registrazioni effettuate per consentire l'aggiornamento dell'archivio;
- rilascia i certificati di registrazione titoli, ivi compresi quelli correlati al Best Cat WCF;

b) - Responsabile Campionato

- comunica al WCF i risultati dei Ring WCF;
- tiene aggiornata la classifica del Best Cat AFeF;
- tiene aggiornata la classifica del Campionato AFeF.
- cura la ricezione dei titoli ottenuti dai gatti dei soci per partecipare al Campionato Nazionale Gatti integri, al Campionato Nazionale Gatti neutri, al Campionato Nazionale Gatti di casa e al Campionato Nazionale Allevatori;
- redige la classifica in base al tipo di campionato a cui il socio partecipa con il proprio gatto o con l'allevamento;
- comunica al Consiglio Direttivo la classifica per la predisposizione dei riconoscimenti da consegnare agli interessati alla prima esposizione utile per tale campionato.

Il funzionamento del Campionato Nazionale AFeF viene sancito da un apposito regolamento.

c) - Responsabile stampa e pubbliche relazioni

- qualsiasi comunicazione rilasciata per conto dell'AFeF deve essere precedentemente approvata dal Consiglio Direttivo;
- coordina i rapporti con i mass media, la stampa e i siti internet specializzati in ambito felino/animali da compagnia, per promuovere l'AFeF e informare sugli eventi espositivi o su particolari iniziative;
- predispose mailing list di testate giornalistiche, siti internet, referenti e soggetti interessati, curandone l'aggiornamento periodico;
- redige e invia gli inviti e i comunicati stampa in occasione delle expo;

Regolamento Generale AFeF

- favorisce la comunicazione tra l'associazione, i suoi organi direttivi e i soci, anche tramite la predisposizione di comunicati e newsletter.

d) - Responsabile tesseramento

- dopo aver ricevuto comunicazione da parte della Segreteria Generale AFeF dei nominativi dei nuovi soci approvati dal Consiglio Direttivo, emette le tessere e le spedisce con lettera di accompagnamento;
- predispose e spedisce la lettera con il bollino dell'anno di rinnovo;
- dopo comunicazione da parte della segreteria AFeF di nominativi di soci che hanno bisogno del duplicato della tessere, emette la nuova tessere che spedisce con lettera di accompagnamento;
- predispose e trasmette ai Soci i comunicati per il rinnovo della tessera associativa;
- predispose due volte al mese e invia l'elenco Soci aggiornato al Consiglio Direttivo.

Articolo 11 Quote e tariffe

Il Consiglio Direttivo provvede ad aggiornare periodicamente, l'importo delle quote associative annuali, delle quote relative alle pratiche del Libro Genealogico, delle quote di iscrizione alle esposizioni, così come indicato all'art. 9 dello Statuto.

In caso di smarrimento della tessera, il socio è tenuto a darne tempestiva informazione alla Segreteria AFeF. Per l'emissione e l'invio del duplicato è richiesto un rimborso spese nella misura del 20% della quota associativa annuale.

Articolo 12 Provvedimenti Disciplinari

Il procedimento disciplinare nei confronti dei Soci è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'iscritto per le inosservanze dello statuto, dei regolamenti e per eventuali azioni che possano danneggiare la vita associativa.

I provvedimenti disciplinari sono regolati dal presente regolamento. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme del codice di procedura civile.

Le violazioni si possono suddividere in lievi, gravi e gravissime e ad esse si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento in rapporto alla rispettiva gravità.

Il Collegio dei Probiviri dovrà emettere la sentenza entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza.

Il Collegio dei Probiviri può esprimersi in merito ai seguenti provvedimenti disciplinari o sanzionatori:

- qualsiasi atto volontario contrario all'interesse e al benessere del gatto o in generale verso altri animali;
- atti contrari allo statuto e ai regolamenti AFeF e WCF;
- atti contrari al buon andamento delle esposizioni feline sia italiane che estere;
- false dichiarazioni-certificazioni nelle pratiche relative ai libri genealogici e a quanto attiene più in generale ai rapporti con l'AFeF;
- affermazioni o comportamenti che possano ledere l'immagine e l'operato dell'Associazione o dei suoi soci.

Articolo 13

Applicazione dei provvedimenti cautelativi e disciplinari

a) - Provvedimenti cautelativi

1. I provvedimenti cautelativi in attesa di giudizio sono presi dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Probiviri o in mancanza di quest'ultimo dall'Assemblea ordinaria o straordinaria dei Delegati Territoriali e non possono superare i 180 giorni ed avranno comunque termine con l'emissione del provvedimento nei confronti del socio.
Il periodo della sospensione cautelativa sarà ricompreso successivamente nel periodo globale dell'eventuale provvedimento di sospensione.
Il termine di 180 giorni non ha valore per quei soci sospesi in attesa della prima Assemblea dei Delegati Territoriali per la definizione della radiazione o espulsione.
2. Durante il periodo della sospensione cautelativa il Socio non potrà svolgere nessuna attività in AFeF.
3. Il Socio potrà ricorrere avverso il provvedimento inoltrando, tramite la Segreteria Generale dell'AFeF, al Presidente del Collegio dei Probiviri apposita domanda entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento cautelativo.
Il Presidente del Collegio dei Probiviri dovrà, entro 30 giorni dal ricevimento, confermare il provvedimento o revocarlo comunicando la decisione alla Segreteria dell'AFeF che provvederà ad informare il Socio.

b) - Provvedimenti disciplinari

1. Richiamo scritto: viene adottato sia dal Consiglio Direttivo che dal Collegio dei Probiviri o in mancanza di quest'ultimo dall'Assemblea ordinaria o straordinaria dei Delegati Territoriali, nei confronti di soci che abbiano commesso lievi mancanze nell'applicazione dello statuto e dei regolamenti senza che ciò abbia leso l'Associazione, arrecato danni patrimoniali o di immagine alla stessa e in generale nella vita associativa.
2. Sospensione: il provvedimento è adottato sia dal Consiglio Direttivo che dal Collegio dei Probiviri o in mancanza di quest'ultimo dall'Assemblea ordinaria o straordinaria dei Delegati Territoriali e prevede un minimo di 3 mesi fino a un massimo di 3 anni a secondo della gravità dei fatti.
La sospensione cautelare cessa, se il provvedimento si conclude positivamente per il socio sospeso.
Nel caso della radiazione/espulsione su proposta del Consiglio Direttivo il socio viene sospeso cautelatamente dalla posizione di socio fino all'esito dell'Assemblea ordinaria o straordinaria dei Delegati Territoriali.
3. Radiazione/espulsione: il provvedimento è adottato dal Consiglio Direttivo previo parere del Collegio dei Probiviri e dovrà essere ratificato dall'Assemblea ordinaria o straordinaria dei Delegati Territoriali, per atti estremamente gravi sia morali che materiali rivolti all'Associazione per inosservanza dello statuto e dei Regolamenti AFeF.
Il socio radiato **non potrà** più presentare domanda di ammissione all'Associazione.

Regolamento Generale AFeF

Articolo 14 Procedure

Ogni Socio AFeF potrà presentare richiesta di deferimento per un altro socio per le infrazioni di cui all'art. 11 del presente regolamento al Collegio dei Probiviri, inviando alla Segreteria AFeF le proprie motivazioni.

Sarà cura del Consiglio Direttivo valutare la richiesta e eventualmente inoltrarla al Collegio dei Probiviri.

Il Socio può presentare ricorso scritto entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare inviandolo alla segreteria AFeF che provvederà ad inoltrarlo al Collegio dei Probiviri.

Il Socio radiato o espulso non potrà presentare nessun ricorso in quanto già convocato per il contraddittorio dell'esamina degli addebiti durante l'Assemblea ordinaria dei Soci. Il provvedimento reso definitivo dall'Assemblea è inappellabile.

Qualunque tipo di ricorso o deferimento dovrà essere accompagnato da una somma pari a 3 volte la quota associativa, quota che non verrà comunque restituita. Inoltre il ricorrente dovrà provvedere al pagamento anticipato di eventuali ulteriori spese necessarie al chiarimento della sua posizione (ad es. test genetici volti a verificare la veridicità delle dichiarazioni, etc.). Il costo di tali spese rimarrà a carico del ricorrente in caso di esito a lui sfavorevole, diversamente sarà a carico dal soggetto che ha presentato l'esposto.

Tutti i provvedimenti disciplinari e cautelativi dovranno essere compitamente motivati.

Il Socio prosciolto da qualsiasi provvedimento dovrà essere informato con i mezzi più veloci e immediatamente reintegrato in tutte le cariche eventualmente rivestite.

Ove le accuse mosse si rivelassero palesemente create ad arte insorgerà l'obbligo per il Consiglio Direttivo, previo parere del Collegio dei Probiviri, di emettere un provvedimento disciplinare a carico della parte rivelatasi in difetto.

Il soccombente del processo sarà sempre condannato al rimborso delle somme eventualmente versate dal ricorrente all'AFeF.

Tutte le sentenze definitive e i provvedimenti adottati dal Collegio dei Probiviri dovranno essere inviate alla Segreteria AFeF che provvederà a inserirle nel verbale della prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

Articolo 15 Disposizioni finali

Ogni modifica del presente Regolamento deve essere approvata dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei voti dei presenti e rappresentati per delega, nei casi di urgenza l'approvazione di modifiche da parte del Consiglio Direttivo deve essere sottoposta il più presto possibile all'Assemblea dei Soci e comunque non oltre i 6 mesi.